

Cartellino rosso anche per gli errori progettuali; l'Anac sblocca le linee guida sui «gravi illeciti professionali»

23 dicembre 2016 - Mauro Salerno

Applicazione estesa ai contratti sottosoglia, ai subappaltatori, alle imprese ausiliarie in caso di avvalimento e agli errori di progettazione. Precisazione dei soggetti sui quali devono scattare le verifiche e sulle dichiarazioni da includere nel Documento di gara unico europeo (Dgue) da parte delle imprese. Chiarimenti sulle procedure di verifica a carico delle stazioni appaltanti. Conferma di tre anni del periodo massimo di esclusione dalle gare, ma a partire dall'iscrizione del caso nel casellario informatico dell'Autorità (o dalla data del provvedimento di condanna non definitivo) e non dalla data di commissione del fatto come invece chiedeva il Consiglio di Stato. Da ultimo - per sgombrare il campo dagli equivoci - la precisazione che l'entrata in vigore delle novità scatta dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Sono le principali novità riportate nel testo delle Linee guida Anac sulle cause di esclusione motivate da gravi illeciti professionali che l'Autorità Anticorruzione ha diffuso ieri nel testo licenziato in via definitiva dopo il passaggio in Consiglio di Stato, che pur apprezzando l'impianto complessivo non aveva mancato di sollevare qualche obiezione. Alcune sono state raccolte. In altri casi - come nell'esempio relativo al calcolo della durata della sanzione - l'Authority guidata da Raffaele Cantone ha preferito proseguire per la sua strada motivando la scelta nella relazione che accompagna il provvedimento.

Per il resto, le linee guida sulla valutazione dell'affidabilità (e l'integrità) dei concorrenti confermano l'impostazione anticipata nelle scorse settimane. L'esclusione motivata per carenze negli appalti e illeciti commessi con l'intenzione di condizionare le gare può scattare anche per fatti commessi in appalti non di diretta competenza della stazione appaltante che si trova a decidere sul caso. Inoltre, ribadisce l'Autorità, gli esempi riportati nelle linee guida servono solo a dare una bussola alle amministrazioni che possono anche dare rilievo altri comportamenti da sanzionare «purchè oggettivamente riconducibili» alle indicazioni previste dal codice appalti (articolo 80, comma 5). Sul punto, va peraltro rilevato che è appena intervenuta una sentenza del Tar Calabria. La pronuncia stabilisce che la scelta di escludere un'impresa utilizzando la formula dei gravi illeciti professionali va motivata con rigore.

Il testo definitivo delle linee guida amplia non solo il novero dei soggetti inclusi nel campo delle verifiche da parte delle stazioni appaltanti. Come anticipato, i motivi di esclusione per gravi illeciti professionali si applicheranno anche ai subappaltatori e alle imprese ausiliarie in caso di avvalimento. Soprattutto nel campo degli inadempimenti rilevanti ai fini dell'esclusione il testo definitivo include anche gli errori progettuali imputabili all'esecutore che hanno comportato varianti durante l'esecuzione di appalti integrati di progetto e lavori e gli errori progettuali che hanno condotto allo stesso esito (variante) imputabile al progettista aggiudicatario di concorsi o gare di progettazione.

Tra le novità introdotte nelle linee guida sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato va poi citato l'obbligo per le stazioni appaltanti di verificare l'esistenza di provvedimenti di condanna non definitivi, nei casi in cui gli inadempimenti contrattuali o i tentativi di condizionare la gara possono aver condotto alla contestazione di reati di natura penale da parte della magistratura (inadempimento in contratti pubblici, frode nelle forniture alla Pa, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente e astensione dagli incanti). Le verifiche in questi casi vanno eseguite attraverso l'acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso le Procure competenti (luogo di residenza).

Per il resto la presenza di altre cause di esclusione per i gravi illeciti vanno verificate nel casellario informatico dell'Autorità. Alle imprese tocca il compito di dichiarare con il Dgue « tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione».